

## APPROFONDIMENTO CIVILE

### Stalking e attenuanti generiche, una lettera di scuse non basta (Cass. n. 30177/2025)

<b>Data pubblicazione:</b>	04/09/2025
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

#### Contenuto

Può un soggetto imputato per stalking ottenere attenuanti generiche grazie ad una condotta riparatoria, come una parziale confessione ("è stata colpa della gelosia") o una lettera di scuse indirizzata alla vittima? La questione è stata recentemente affrontata dalla Cassazione, vediamo quale è stata la decisione.

#### LE CONDOTTE RIPARATORIE E LE ATTENUANTI GENERICHE

Le **circostanze attenuanti generiche**, disciplinate dall'**art. 62-bis c.p.**, rappresentano uno strumento che permette al giudice di **ridurre la pena** quando emergano elementi che, pur non essendo previsti espressamente dal codice penale, sono comunque idonei a incidere sulla valutazione della **gravità del fatto** e della **personalità dell'imputato**.

Tra i comportamenti che la giurisprudenza ha ritenuto rilevanti per il riconoscimento delle attenuanti generiche rientrano:

- il risarcimento, totale o parziale, del danno arrecato alla persona offesa;**
- le scuse formali o la richiesta di perdono**, purché sincere e non dettate da mero opportunismo processuale;
- condotte riparatorie simboliche** (donazioni, attività socialmente utili, restituzioni);
- la collaborazione con l'autorità giudiziaria** per limitare le conseguenze del reato.

Questi atteggiamenti, **se espressione di reale ravvedimento**, possono giustificare la concessione delle attenuanti. Tuttavia, **non basta un gesto strumentale o tardivo**: il giudice deve sempre valutare la **concretezza, la tempestività e la genuinità** della condotta, evitando automatismi.

**In sintesi: il tentativo dell'imputato di "rimediare" al reato può avere valore solo se dimostra un sincero riconoscimento delle proprie responsabilità e una volontà riparatoria autentica.**

## LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza in esame la Cassazione ha esaminato il ricorso di **un uomo condannato per stalking**, la cui pena era stata commisurata in ragione della gravità dei fatti e dell'intensità del dolo. **L'imputato aveva perseguitato una donna con l'intento di terrorizzarla e di isolarla socialmente, diffamandola gravemente per mantenere il controllo sulla sua vita.**

L'uomo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la sua incensuratezza, la parziale ammissione dei fatti (motivata da gelosia) e la lettera di scuse indirizzata alla vittima avrebbero dovuto valere in suo favore.

**La Suprema Corte**, però, ha ribadito un principio consolidato:

- **l'incensuratezza**, per espressa previsione normativa, non è di per sé sufficiente a fondare le attenuanti generiche;
- **neppure la gelosia, la confessione parziale o le scuse presentate tardivamente** — e, in questo caso, addirittura a giudizio già avviato — possono giustificare automaticamente una riduzione di pena.

## CONCLUSIONI

La Cassazione ha stabilito che né l'incensuratezza, né il movente passionale, né atti tardivi di scuse o parziali ammissioni bastano per ottenere le attenuanti generiche.

Nel caso in esame, proprio la **persistenza persecutoria del comportamento, l'intensità del dolo e la finalità di controllo e sopraffazione** nei confronti della persona offesa per la Cassazione rendono inconciliabile la concessione delle attenuanti generiche, che finirebbero con l'assumere una funzione distorsiva e ingiustamente premiale, nonostante la mancanza di precedenti penali a carico dell'imputato.

**Avv. Michelealfredo Chiariello** Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del

diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti [www.avvmichelealfredochiariello.it](http://www.avvmichelealfredochiariello.it) e [www.studiolegalechiariello.it](http://www.studiolegalechiariello.it), nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.